

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	inquinamento@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4058 fax + 39 040 377 4513 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

Decreto n° 2775/AMB del 01/07/2019 STINQ - GO/AIA/19-C1

Autorizzazione Integrata Ambientale per la gestione, da parte della Società UPCO ITALY S.R.L., della linea produttiva UV/EBEAM su cui si attua un processo di rivestimento a spruzzo di una miscela di acrilati, quale attività tecnicamente connessa all'attività IPPC principale, identificata al punto 6.7, dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta presso l'installazione della Società Coveme S.p.A. sita nel Comune di Gorizia.

IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

Vista la Delibera della Giunta regionale 30 gennaio 2015, n. 164, recante linee di indirizzo regionali sulle modalità applicative della disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 46/2014 e ad integrazione della circolare ministeriale 22295/2014;

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);

Visto il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose);

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

Visti, altresì, l'articolo 6, commi da 22 a 24 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), nonché l'articolo 3 della legge regionale del 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici), in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 2924, con la quale sono state emanate le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008;

Visto l'articolo 54, comma 1, lettera b) dell'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale n. 1922 dell'1 ottobre 2015 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico (di seguito indicato come Servizio competente) cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 2984 del 30 dicembre 2016 con il quale è stato approvato il "Piano d'ispezione ambientale presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)", ai sensi dell'articolo 29-decies, commi 11-bis e 11-ter, del decreto legislativo 152/2006 e la "Pianificazione visite ispettive triennio 2017 - 2018 - 2019", come modificato ed integrato dal decreto del Direttore del Servizio competente n. 5007 del 27 dicembre 2018;

Considerato che:

1) con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 2082 del 14 novembre 2011, è stata rilasciata a favore della Società COVEME S.p.A. con sede legale in Comune di Gorizia, via Gregorcic, 16, località Sant'Andrea, l'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.7, dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006 (Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti, utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solvente superiore a 150 kg all'ora o a 200 Mg all'anno), svolta presso l'installazione sita nel Comune di Gorizia, via Gregorcic, 16, località Sant'Andrea;

2) con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 758 del 15 aprile 2013, è stata modificata l'autorizzazione integrata ambientale di cui al citato decreto n. 2082/2011;

3) con il decreto del Direttore del servizio competente n. 649 del 4 aprile 2014, è stata aggiornata l'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 2082/2011, come modificata con il decreto n. 758/2013;

4) con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 535 del 7 aprile 2015, la scadenza dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 2082/2011, è stata prorogata fino al 14 novembre 2021;

5) con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 2046 del 4 ottobre 2016, è stata modificata ed aggiornata l'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 2082/2011 come modificata, aggiornata e prorogata con i decreti n. 758/2013, n. 649/2014 e n. 535/2015;

6) con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1142 del 13 marzo 2018, è stata modificata ed aggiornata l'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 2082/2011 come modificata, aggiornata e prorogata con i decreti n. 758/2013, n. 649/2014, n. 535/2015 e 2046/2016;

Viste le note del 10 maggio 2018, trasmesse a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) il 5 giugno 2018, acquisite dal Servizio competente il 6 giugno 2018 rispettivamente con protocollo n. 30013 e n. 30015, con le quali la Società COVEME S.p.A. con sede legale in Comune di Gorizia, via Gregorcic, 16, località Sant'Andrea, identificata dal codice fiscale 02490361207 e la Società

UPCO ITALY S.R.L. con sede legale in Comune di Gorizia, via Gregorcic, 16, località Sant'Andrea, identificata dal codice fiscale 01184490314, hanno comunicato, ai sensi dell'articolo 29-nonies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, l'intenzione di realizzare le seguenti modifiche:

- 1) avvio, da parte della Società UPCO ITALY S.r.l., dell'attività tecnicamente connessa all'attività IPPC principale, consistente nella gestione della linea produttiva UV/EBEAM su cui si attua un processo di rivestimento a spruzzo di una miscela di acrilati, già autorizzata alla Società COVEME S.p.A. con il decreto n. 1142/2018 (punti di emissione E15, Enn ed Eoo), presso l'installazione della Società COVEME S.p.A. che esercita l'attività IPPC di cui al punto 6.7, dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006;
- 2) realizzazione di un nuovo ricambio aria-azoto (emissione Epp) gestito dalla Società UPCO ITALY S.r.l.;
- 3) realizzazione di un nuovo punto di sfianto da recupero cimose, gestito dalla Società UPCO ITALY S.r.l.;

Vista la nota prot. n. 35113 del 5 luglio 2018, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha inviato, a fini istruttori, al Comune di Gorizia, ad ARPA SOC Pressioni sull'ambiente – SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana – Isontina", ad Irisacqua S.r.l., al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale ambiente ed energia e al Servizio AUA e disciplina degli scarichi della Direzione centrale ambiente ed energia, copia della nota del Gestore datata 10 maggio 2018 e di tutta la documentazione tecnica allegata, comunicando che le modifiche sopra menzionate sono da ritenersi non sostanziali ed invitando gli Enti partecipanti all'istruttoria a formulare, entro 20 giorni dal ricevimento della nota stessa, eventuali osservazioni in merito;

Vista la nota prot. n. 28092 /P /GEN/ PRA_AUT dell'1 agosto 2018, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 39390, con la quale ARPA SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali, ha comunicato di non rilevare elementi ostativi alla realizzazione degli interventi comunicati con la nota di PEC del 10 maggio 2018 e ha proposto delle prescrizioni;

Vista la Verifica della sussistenza dell'obbligo della presentazione della relazione di riferimento datata 16 marzo 2019, trasmessa dalla Società UPCO ITALY S.R.L. con nota di PEC del 26 marzo 2019, acquisita dal Servizio competente il 27 marzo 2019 con protocollo n. 15408, con la quale la Società stessa:

- 1) ha comunicato che non vi sono contaminazioni in atto o aree sospette di contaminazione;
- 2) ha escluso la reale possibilità di contaminazione del suolo e/o delle acque sotterranee;
- 3) ha ritenuto non necessario redigere la Relazione di riferimento;

Considerato che, al fine di agevolare l'attività di verifica ispettiva da parte di ARPA FVG, appare opportuno chiedere alla Società UPCO ITALY S.R.L. di inviare alla Regione e ad ARPA, un'apposita relazione, nella quale vengano puntualmente indicate e descritte tutte le azioni svolte ai fini della conduzione della linea produttiva UV/EBEAM;

Vista la nota prot. n. 15550 del 27 marzo 2019, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha inviato ad ARPA FVG copia della Verifica della sussistenza dell'obbligo della presentazione della relazione di riferimento datata 16 marzo 2019 ed ha chiesto all'Agenzia regionale medesima di formulare le proprie osservazioni in merito;

Vista la nota prot. n. 16835 /P /GEN/ PRA_AUT del 22 maggio 2019, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 25431, con la quale ARPA FVG ha comunicato di condividere le conclusioni riportate nella "Verifica di sussistenza

dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento" inviata dalla Società UPCO ITALY S.R.L., per le quali non è necessario redigere la Relazione di riferimento e ha proposto delle prescrizioni;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di:

- 1) rilasciare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per i punti di emissione **E15, Enn, Eoo** già presenti nell'AIA rilasciata alla Società COVEME S.p.A. e per il punto di nuova realizzazione denominato **Epp** (ricambio aria ed azoto e Sfiato impianto recupero cimose), ai sensi dell'articolo 269 del decreto legislativo 152/2006;
- 2) autorizzare la Società UPCO ITALY S.R.L. a gestire la linea produttiva UV/EBEAM su cui si attua un processo di rivestimento a spruzzo di una miscela di acrilati, quale attività tecnicamente connessa all'attività IPPC principale, identificata al punto 6.7, dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta dalla Società COVEME S.p.A. presso l'installazione sita nel Comune di Gorizia;
- 3) imporre alla Società UPCO ITALY S.R.L. le prescrizioni già imposte alla Società COVEME S.p.A. per la linea produttiva UV/EBEAM;

DECRETA

1. La Società UPCO ITALY S.R.L. (di seguito indicata come Gestore) con sede legale in Comune di Gorizia, via Gregorcic, 16, località Sant'Andrea, identificata dal codice fiscale 01184490314, è autorizzata a gestire la linea produttiva UV/EBEAM su cui si attua un processo di rivestimento a spruzzo di una miscela di acrilati, quale attività tecnicamente connessa all'attività IPPC principale, identificata al punto 6.7, dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta dalla Società COVEME S.p.A. presso l'installazione sita nel Comune di Gorizia via Gregorcic, 16, località Sant'Andrea.

L'esercizio dell'attività connessa, avviene alle condizioni di cui agli Allegati A e B, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Oltre a tali condizioni, il Gestore, per l'esercizio dell'attività connessa, deve attenersi a quanto di seguito indicato.

Art. 1 – Limiti di emissione e prescrizioni per l'esercizio

1. L'esercizio dell'installazione avviene nel rispetto:

- a) dei limiti e delle prescrizioni specificati nell'allegato A al presente decreto;
- b) del Piano di monitoraggio e controllo di cui all'allegato B al presente decreto;
- c) di quanto indicato nella comunicazione di modifica non sostanziale.

Art. 2 – Altre prescrizioni

1. Il Gestore è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari in materia di tutela ambientale, anche se successive al presente decreto.

2. Il Gestore, **entro 60 giorni** dal ricevimento del presente provvedimento, deve inviare alla Regione e ad ARPA FVG, un'apposita relazione, nella quale vengano puntualmente indicate e descritte tutte le azioni svolte dal Gestore ai fini della conduzione della linea produttiva UV/EBEAM.

Art. 3 – Autorizzazioni sostituite

1. L'autorizzazione di cui al presente decreto sostituisce, a tutti gli effetti, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per i punti di emissione E15, Enn, Eoo e Epp, fermi restando i profili

concernenti aspetti sanitari (Titolo I, Parte quinta del decreto legislativo 152/2006).

Art. 4 – Rinnovo riesame

1. Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 152/2006, la durata dell'autorizzazione integrata ambientale è **fissata al 14 novembre 2021**, data di scadenza dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla Società Coveme S.p.A. con il decreto n. 2082 del 14 novembre 2011, come modificata, aggiornata e prorogata con i decreti n. 758 del 15 aprile 2013, n. 649 del 4 aprile 2014, n. 535 del 7 aprile 2015, n. 2046 del 4 ottobre 2016 e n. 1142 del 13 marzo 2018.

Art. 5 – Modifiche degli impianti e variazioni gestionali

1. Qualora il Gestore intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni della titolarità della gestione dell'impianto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29-nonies del decreto legislativo 152/2006.

Art. 6 – Monitoraggio, vigilanza e controllo

1. Ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, il Servizio competente, avvalendosi di ARPA FVG, accerta:

- a) il rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- b) la regolarità dei controlli a carico del Gestore con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché al rispetto dei valori limite di emissione;
- c) che il Gestore abbia ottemperato agli obblighi di comunicazione, in particolare che abbia informato il Servizio competente regolarmente e, qualora necessario, tempestivamente.

2. Nel rispetto dei parametri di cui al Piano di monitoraggio e controllo che determinano la tariffa e sentito il Gestore, l'ARPA FVG definisce le modalità e le tempistiche per l'attuazione dell'attività a carico dell'ente di controllo di cui al Piano stesso.

3. Il Gestore fornisce l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'installazione, al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo, in particolare il gestore garantisce l'accesso all'impianto del personale incaricato dei controlli.

4. Ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 6, del decreto legislativo 152/2006, l'ARPA FVG, quale ente di vigilanza e controllo, comunica al Servizio competente e al Gestore gli esiti dei controlli e delle ispezioni, indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da adottare.

Art. 7 – Inosservanza delle prescrizioni e sanzioni

1. La mancata osservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, comporta l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo 152/2006, nonché l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 29 quattordicesimo, del decreto legislativo medesimo.

Art. 8 – Tariffe per i controlli

1. Ai sensi degli articoli 3 e 6 del decreto ministeriale 24 aprile 2008, il Gestore versa ad ARPA FVG le tariffe dei controlli con riferimento a quanto stabilito agli Allegati IV e V del decreto ministeriale medesimo, all'articolo 3 della legge regionale 11/2009 e alla deliberazione della Giunta regionale n. 2924/2009. Il gestore versa entro il 30 gennaio le tariffe dei controlli

programmati dal Piano di Ispezione Ambientale pubblicato sul sito internet della Regione, trasmettendo ad ARPA la relativa quietanza.

Art. 9 – Disposizioni finali

- 1.** Copia del presente decreto è trasmessa alla Società UPCO Italy S.r.l., alla Società COVEME S.p.A., al Comune di Gorizia, ad ARPA SOC Pressioni sull'Ambiente e SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana -Isontina", all'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR), al gestore del servizio idrico Irisacqua S.p.A. e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
- 2.** Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2 del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale ambiente ed energia, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, in TRIESTE, via Carducci, 6.
- 3.** Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Dott. Glauco Spanghero

documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Il Gestore UPCO ITALY S.R.L. esercita la propria attività all'interno dell'installazione della Società COVEME S.p.A., sita nel Comune di Gorizia (GO), via Gregorcig, 16.

Tale attività, che si configura quale attività tecnicamente connessa all'attività IPPC principale (punto 6.7 dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006) esercitata dalla Società COVEME S.p.A., consiste nell'esercizio della linea produttiva UV/EBEAM.

CICLO PRODUTTIVO

L'attività si svolge in corrispondenza della linea denominata UV/EBEAM e consiste nell'attuazione del processo di rivestimento a spruzzo di una miscela di acrilati. Il prodotto che si ottiene è costituito da film trattati per rivestimento di superfici.

Le bobine di film di materiali polimerici e di carta sono predisposte per la lavorazione delle restanti linee della Società Coveme S.p.A..

Alla Società Coveme S.p.A. è affidata: la movimentazione, lo stoccaggio, il dosaggio e l'alimentazione della materia prima-chemicals, la logistica e Utilities.

Il Gestore si occupa della mera conduzione della linea e dell'applicazione di prodotti su film; sulla linea UV/EBEAM non è previsto l'utilizzo di solventi.

CICLO PRODUTTIVO LINEA EBEAM

Il film in poliestere viene srotolato da uno svolgitore per poi essere sottoposto a trattamento corona e entrare in una prima testa di spalmatura, dove la miscela, sensibile alla luce ultravioletta, viene depositata sul poliestere. Dopo la testa di spalmatura si passa sotto i raggi delle lampade UV, che attivano grazie alla loro luce la reticolazione della miscela. Le lampade UV lavorano in atmosfera controllata di azoto.

E' possibile il passaggio in una seconda testa di spalmatura e ad un trattamento intermedio (prejelling-Excimer), entrambi opzionali. Il film trattato passa infine nella macchina E-BEAM ove si opera la reticolazione dello strato di miscela; la macchina genera, infatti, sotto ambiente controllato in azoto, un fascio di elettroni che, colpendo la miscela, la induriscono definitivamente.

Al termine del processo, un avvolgitore arrotola il film, per poi essere spedito al taglio o al cliente finale.

Il principio di funzionamento dell'Electron Beam consiste semplicemente nell'"irrorare" lo strato di inchiostro stampato, con una pioggia di elettroni accelerati per innescare la reazione di essiccazione.

ENERGIA

Il Gestore dichiara che l'installazione non produce energia elettrica e per l'approvvigionamento viene usata la rete elettrica fornita dalla Società COVEME S.p.A..

EMISSIONI

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Si riportano le caratteristiche dei punti di emissione autorizzati, messi in esercizio ed a regime dalla Società COVEME S.p.A., di cui il Gestore potrà avvalersi nell'esercizio dell'attività funzionalmente connessa.

Sigla	Denominazione	Linea provenienza	PORTATA Nmc/h	Altezza punto di emissione (m)	Tipo abbattimento
E15	Ozo-no – trattamento aria effluente dal trattamento corona testa di spalmatura 1 e testa di spalmatura 2	UV/EBEAM	2x2000	8,00	Abbattitore catalitico Multistadio (2 abbattitori)
Enn, Eoo	Elettron Beam - Ricambio aria e azoto	UV/EBEAM		7,50	

Il Gestore dichiara che verrà realizzato il seguente punto di emissione:

Sigla	Denominazione	Linea provenienza	PORTATA Nmc/h	Altezza punto di emissione (m)	Tipo abbattimento
Epp	Elettron Beam - Ricambio aria e azoto	UV/EBEAM			

Il Gestore dichiara che verrà realizzato il seguente punto di emissione non soggetto ad autorizzazione:

Sigla	Denominazione	Linea provenienza	PORTATA Nmc/h	Altezza punto di emissione (m)	Escluso ai sensi del D.lgs. 152/2006
Eqq	Sfiato cimose	UV/EBEAM		11,00	Art. 272 comma 5 (sfiati e ricambi d'aria)

SCARICHI IDRICI

L'attività funzionalmente connessa esercitata dal Gestore non genera scarichi.

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

Il Gestore UPCO ITALY S.R.L. non è in possesso della certificazione ISO 14001 o EMAS.

RIFIUTI

Rispetto alla gestione dei rifiuti il Gestore si avvale delle disposizioni sul deposito temporaneo di cui all'art. 183 del D.Lgs. 152/06.

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE E VALUTAZIONE DI INCIDENZA

Il Gestore dichiara la propria esclusione dagli obblighi della normativa regionale in materia di screening, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza.

IMPIANTI A RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI

Il Gestore dichiara di non essere soggetto alle disposizioni di cui al d.lgs. 26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose), pubblicato in G.U. - Serie Generale n. 161 del 14 luglio 2015 - Supplemento Ordinario n. 38 (entrata in vigore dal 29 luglio 2015).

RADIAZIONI IONIZZANTI

Sono presenti:

- una cabina elettrica di trasformazione;
- un acceleratore di elettroni EB utilizzato per l'essiccazione degli inchiostri di vernici, lacche o inchiostri, ed una sorgente necessaria per le operazioni periodiche di verifica di funzionamento dei sistemi di sicurezza, emergenza e segnalazione di cui l'EB è dotato.

RELAZIONE DI RIFERIMENTO

Il Gestore ha comunicato che in base ai risultati della "Relazione per la verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della Relazione di riferimento di cui all'art. 29-sexies c.9-quater lett.a) del D.Lgs n. 152/2006" redatta secondo le Linee Guida di ARPA FVG, reperibili all'indirizzo http://www.arpa.fvg.it/cms/tema/rischi-industriali/normativa/linee_guida_giugno2017.html, non è necessaria la redazione della Relazione di riferimento.

ALLEGATO A

LIMITI E PRESCRIZIONI

Il Gestore UPCO ITALY S.R.L. è autorizzato a condurre la linea produttiva UV/EBEAM su cui si attua un processo di rivestimento a spruzzo di una miscela di acrilati, tecnicamente connessa all'attività IPPC principale di cui al punto 6.7 dell'allegato VIII alla parte II del D.lgs 152/2006 "Trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solvente superiore a 150 kg all'ora o a 200 Mg all'anno", esercitata dalla Società COVEME S.p.A. presso l'installazione sita nel Comune di Gorizia, via Gregorcic, 16, località Sant'Andrea ed autorizzata con il decreto di AIA n. 2082/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività sopra menzionata viene rilasciata a condizione che il Gestore rispetti quanto prescritto in seguito.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Per l'individuazione dei punti di emissione in atmosfera si fa riferimento all'Allegato 5 "Planimetria lay-out macchine e punti di emissioni in atmosfera UPCO" datata 03/18, trasmessa mediante PEC ed acquisita con prot. n. 30013/A del 06/06/2018.

Per tali punti di emissione devono essere rispettati i seguenti limiti:

Emissione: **E15 (abbattitore catalitico)**

Inquinanti monitorati	Valore limite da rispettare
- Ozono	2 mg/Nmc

Sono autorizzati i seguenti punti di emissione convogliati in atmosfera, per i quali non vengono fissati parametri da monitorare:

1. **Enn, Eoo** (Ricambio aria e azoto)

E' inoltre autorizzato il nuovo punto di emissione convogliato in atmosfera, per il quale non vengono fissati parametri da monitorare:

1. **Epp** (Ricambio aria e azoto)

Viene imposta la seguente prescrizione per i punti di emissione Enn, Eoo, Epp:

1. Deve essere effettuata la corretta manutenzione degli impianti secondo le indicazioni del costruttore.

Vengono imposte le seguenti prescrizioni per il punto di emissione E15:

1. Il Gestore deve effettuare, con frequenza stabilita nel Piano di monitoraggio e controllo (PMC), il monitoraggio delle emissioni derivanti dagli impianti nelle più gravose condizioni di esercizio.
2. deve essere rispettato quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare le norme UNI e UNI-EN soprattutto per quanto concerne:
 - il posizionamento delle prese di campionamento;
 - l'accessibilità ai punti di campionamento tale da renderli raggiungibili sempre in modo agevole e sicuro
3. l'impianto deve essere realizzato e gestito in conformità agli elaborati tecnici allegati alla domanda di AIA, e s.m.i. che costituiscono parte integrante dell'autorizzazione;
4. per ogni punto di campionamento deve essere garantito il rispetto delle condizioni operative previste dalla UNI EN 15259:2007 e devono quindi essere garantite omogenee condizioni di flusso e di concentrazione;

5. Per tutti i punti di emissione i valori limite di emissione non si applicano durante le fasi di avviamento e di arresto dell'impianto. Il Gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante tali fasi (rif. art. 271, c. 14 del D.L.vo 152/06 e s.m.i.).
6. per quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, si applicano le linee guida di cui all'Allegato I alla Parte Quinta, del D.lgs 152/2006.
7. Il Gestore deve adottare i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione di cui all'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006.
8. Le caratteristiche costruttive dei camini devono essere verificate sulla base del documento "Attività di campionamento delle emissioni convogliate in atmosfera – requisiti tecnici delle postazioni ai sensi della UNI EN 15259:2008 e del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i." – Linee guida ARPA FVG LG22.03 Ed. 1 rev. 1 del 24.05.2016, disponibili sul sito dell'Agenzia all'indirizzo web http://www.arpa.fvg.it/export/sites/default/tema/aria/utilita/Documenti_e_presentazioni/linee_guida_docs/2016mag24_arpafvg_lg22_03_e1_r1_attivita_campionamento_camino.pdf e, in caso di difformità, in particolare, dei condotti, delle piattaforme, delle zone di accesso e dei punti di campionamento, devono essere eseguite le idonee modifiche progettuali.
9. Tutti i punti di emissione devono essere chiaramente identificati con apposita segnaletica riportante la denominazione indicata nel presente decreto.

Emissioni diffuse

Prescrizioni:

1. Il Gestore deve mettere in atto tutti gli interventi necessari per il contenimento delle emissioni diffuse, adottando, ove applicabili, le misure mitigative previste nella Parte I, Allegato V alla Parte V del D.lgs 152/06 e s.m.i.

RIFIUTI

Per l'individuazione dei siti di deposito temporaneo, individuati con opportuna cartellonistica, si fa riferimento all'Allegato 6 "Planimetria layout punti di stoccaggio dei rifiuti UPCO" datata 03/2018, trasmessa mediante PEC e acquisita con prot 30015/A del 06/06/2018.

Il Gestore deve rispettare le disposizioni tecniche e normative che disciplinano la materia.

TUTELA DAI CAMPI ELETTRICI, MAGNETICI ED ELETTROMAGNETICI

Le aree circostanti la cabina MT/BT (fino a 3 m dalle pareti della cabina) non devono rientrare nelle tipologie che richiedono la determinazione delle fasce di rispetto, e quindi non devono essere previsti luoghi con permanenze superiori alle quattro ore giornaliere.

Prescrizioni di carattere generale

- il Gestore deve provvedere:

- 1) a verificare, con frequenza almeno mensile, l'integrità della cisterna del gasolio (valutazione visiva presenza gasolio nel bacino di contenimento), registrando eventuali perdite;
- 2) a registrare eventuali inconvenienti/anomalie verificatesi nella gestione delle sostanze pericolose (sversamenti accidentali, rottura contenitori ...)

ALLEGATO B

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il Piano di monitoraggio e controllo (PMC) stabilisce la frequenza e la modalità di autocontrollo che devono essere adottate da parte del Gestore e l'attività svolta dalle Autorità di controllo. I campionamenti, le analisi, le misure, le verifiche, le manutenzioni e le calibrazioni dovranno essere sottoscritti da personale qualificato, e messi a disposizione degli enti preposti al controllo.

1. CONSIDERAZIONI GENERALI

Evitare le miscele

Nei casi in cui la qualità e l'attendibilità della misura di un parametro siano influenzate dalla miscelazione delle emissioni o degli scarichi, il parametro dovrà essere analizzato prima di tale miscelazione.

Funzionamento dei sistemi di monitoraggio e campionamento

Tutti i sistemi di monitoraggio e campionamento dovranno funzionare correttamente durante lo svolgimento dell'attività produttiva.

Guasto, avvio e fermata

In caso di incidenti o imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente il Gestore informa immediatamente la Regione ed ARPA FVG (Dipartimento competente per territorio) e adotta immediatamente misure atte a limitare le conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori incidenti o eventi imprevisti informandone l'autorità competente.

Nel caso in cui tali incidenti o imprevisti non permettano il rispetto dei valori limite di emissione, il Gestore deve provvedere alla riduzione o alla cessazione dell'attività ovvero adottare altre misure operative atte a garantire il rispetto dei limiti imposti e comunicare entro 8 ore dall'accaduto gli interventi adottati alla Regione, al Comune, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria competente per territorio, al Gestore delle risorse idriche e all'ARPA FVG (Dipartimento competente per territorio).

Il Gestore è inoltre tenuto ad adottare modalità operative adeguate per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di transitorio, quali l'avviamento e l'arresto degli impianti.

Il Gestore deve predisporre un apposito registro, da tenere a disposizione degli organi di controllo, su cui annotare sistematicamente gli interventi di controllo, nonché ogni interruzione del normale funzionamento dei dispositivi di trattamento delle emissioni (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) come previsto dall'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006.

Arresto definitivo dell'impianto

All'atto della cessazione definitiva dell'attività, ove ne ricorrano i presupposti, il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio.

Manutenzione dei sistemi

Il sistema di monitoraggio e di analisi dovrà essere mantenuto in perfette condizioni di operatività al fine di avere rilevazioni sempre accurate e puntuali circa le emissioni e gli scarichi.

Tutti i macchinari il cui corretto funzionamento garantisce la conformità dell'impianto all'A.I.A., devono essere mantenuti in buona efficienza secondo le indicazioni del costruttore e/o specifici programmi di manutenzione adottati dal Gestore.

I controlli e gli interventi di manutenzione devono essere effettuati da personale qualificato e tenuti a disposizione presso l'opificio, anche in conformità al disposto dei punti 2.7-2.8 dell'Allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06 per le emissioni in atmosfera.

Accesso ai punti di campionamento

Il Gestore deve predisporre un accesso permanente e sicuro ai seguenti punti di campionamento e monitoraggio:

- a) punti di rilievo delle emissioni sonore dell'insediamento
- b) punti di campionamento delle emissioni in atmosfera
- c) aree di stoccaggio dei rifiuti.

Scelta dei metodi analitici

Aria

I metodi utilizzati dovranno essere riportati per ogni parametro sui singoli Rapporti di Prova (RdP) di ogni campione. Si evidenzia che l'applicazione di detti metodi prevede, per la loro applicazione, specifiche condizioni per le caratteristiche del punto di prelievo e per le postazioni di lavoro al fine di minimizzare l'incertezza delle misure. In particolare, nelle metodiche sono espressamente definiti gli spazi operativi e i requisiti strutturali delle postazioni di campionamento.

Per valutare la conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione dovranno essere utilizzati i metodi di campionamento e di analisi indicati nel link di ARPA FVG http://www.arpa.fvg.it/cms/tema/aria/utilita/Documenti_e_presentazioni/linee_guida.html o metodi diversi da quelli presenti nell'elenco sopra riportato purché rispondenti alla norma UNI CEN/TS 14793:2017 "Procedimento di validazione intralaboratorio per un metodo alternativo confrontato con un metodo di riferimento". La relativa relazione di equivalenza deve essere trasmessa agli enti per le opportune verifiche.

Per i parametri non previsti in tale elenco devono essere utilizzati metodi che rispettino l'ordine di priorità delle pertinenti norme tecniche prevista al comma 17 dell'art. 271 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.. In quest'ultimo caso in fase di verifica degli autocontrolli ARPA si riserva di effettuare una valutazione sulle metodiche utilizzate.

Nella temporanea impossibilità tecnica o nelle more di adeguamento alle metodiche di recente emanazione indicate nel link di ARPA FVG sopra citato si ritengono utilizzabili, per il tempo strettamente necessario all'adeguamento, le metodiche corrispondenti precedentemente in vigore.

Si ricorda infine che i metodi utilizzati dovranno essere riportati, per ogni parametro, sui singoli Rapporti di Prova (RdP) di ogni campione.

Comunicazione effettuazione misurazioni in regime di autocontrollo

Al fine di consentire lo svolgimento dell'attività di controllo di ARPA, il Gestore comunica al Dipartimento ARPA competente per territorio, almeno 15 giorni prima, l'inizio di ogni campagna di misurazione in regime di autocontrollo prevista dall'AIA ed il nominativo della ditta esterna incaricata.

Modalità di conservazione dei dati

Il Gestore deve conservare fino al 14 novembre 2021 su registro o con altre modalità, i risultati analitici dei campionamenti prescritti. La registrazione deve essere a disposizione dell'autorità di controllo.

Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano

I risultati del presente Piano di monitoraggio devono essere comunicati attraverso il Software AICA predisposto da ARPA FVG.

Entro 30 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione il Gestore trasmette all'indirizzo e-mail autocontrolli.aia@arpa.fvg.it i riferimenti del legale rappresentante o del delegato ambientale, comprensivi di una e-mail personale a cui trasmettere le credenziali per l'accesso all'applicativo.

Le analisi relative ai campionamenti devono essere inserite entro 90 gg dal campionamento e la relazione annuale deve essere consolidata entro il 30 aprile di ogni anno.

Il Gestore deve, qualora necessario, comunicare tempestivamente eventuali nuovi riferimenti del legale rappresentante o del delegato ambientale per consentire un altro accreditamento.

2. ATTIVITA' A CARICO DEL GESTORE E RESPONSABILITÀ NELL'ESECUZIONE DEL PIANO

Il Gestore deve svolgere tutte la attività previste dal presente Piano di monitoraggio, anche avvalendosi di una società terza contraente.

2.a PARAMETRI DA MONITORARE

Aria

Nella tabella 1 vengono specificati, per i punti di emissione e in corrispondenza dei parametri elencati, la frequenza del monitoraggio ed il metodo da utilizzare.

Tab. 1 - Inquinanti monitorati

	E15	Modalità di controllo e frequenza		Metodi
		Continuo	Discontinuo	
Ozono 1+1	X		Annuale	Vedi paragrafo metodi aria

Nella tabella 2 vengono riportati i controlli da effettuare sui sistemi di abbattimento per garantirne l'efficienza.

Tab. 2 - Sistemi di trattamento fumi

Punto di emissione	Sistema di abbattimento	Parti soggette a manutenzione (periodicità)	Punti di controllo del corretto funzionamento	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
E15 linea E- BEAM	Abbattitore catalitici OZO-NO	Controllo visivo valore pressione differenziale	pressostato	Settimanale	Registrazione
		Verifica visiva stato tubazioni	tubazioni		
		Sostituzione filtro P in ingresso	filtro P	All'occorrenza	Registrazione
		Verifica stato guarnizione dell'abbattitore	guarnizione	Annuale	Registrazione
		Sostituzione filtri carboni attivi/allumina	filtri carboni		
Verifica del livello di abbattimento ed eventuale sostituzione del catalizzatore CAR200	catalizzatore CAR200				

3. ATTIVITÀ A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Fermo restando quanto previsto in materia di vigilanza, ARPA FVG effettua, con oneri a carico del Gestore e quantificati sulla base delle disposizioni contenute negli allegati IV e V al decreto ministeriale 24 aprile 2008, nell'articolo 3 della LR11/2009 e nella DGR 2924/2009, i controlli di cui all'articolo 3, commi 1 e 2 del DM 24 aprile 2008 secondo le frequenze stabilite dal Piano di ispezione ambientale, pubblicato sul sito della Regione.

Entro il 30 gennaio dell'anno in cui sono programmati i controlli, il Gestore versa ad ARPA FVG la relativa tariffa.

Oneri derivanti da campionamenti su matrici ambientali e/o inquinanti non ricompresi nell'Allegato V al citato DM 24 aprile 2008, sono determinati dal Gestore dell'installazione secondo il vigente tariffario generale di ARPA.



MODELLO DI PAGAMENTO: TASSE, IMPOSTE, SANZIONI E ALTRE ENTRATE

1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

[Empty box for direct payment to the concessionary]

2. DELEGA IRREVOCABILE A

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA

AG. DI SAN LAZZARO DI SAVENA - 0949

AGENZIA/UFFICIO

PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (*)

[Empty box for reference number]

DATI ANAGRAFICI

4. COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE: UPCO ITALY SRL; NOME; DATA DI NASCITA

SESSO M o F

COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE

PROV.

CODICE FISCALE

giorno mese anno

GORIZIA

GO

0 1 1 8 4 4 9 0 3 1 4

5. COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE; NOME; DATA DI NASCITA

SESSO M o F

COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE

PROV.

CODICE FISCALE

giorno mese anno

DATI DEL VERSAMENTO

6. UFFICIO O ENTE

7. COD. TERRITORIALE (*)

8. CONTENZIOSO

9. CAUSALE

10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO

T I 4 codice sub. codice (*)

[Empty box for territorial code]

0

P A

Anno Numero

11. CODICE TRIBUTO

12. DESCRIZIONE (*)

13. IMPORTO

14. COD. DESTINATARIO

4 5 6 T

IMPOSTA DI BOLLO

64, 0 0

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO

64, 0 0

EURO (lettere)

SESSANTAQUATTRO /00

ESTREMI DEL VERSAMENTO

(DA COMPILARE A CURA DEL CONCESSIONARIO, DELLA BANCA O DELLE POSTE)

DATA			CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE	
giorno	mese	anno	AZIENDA	CAB/SPORTELLO
25	01	2019	1005	37070

